

IL GIOCO D'AZZARDO
NELL'ITALIA MEDIEVALE
ATTRAVERSO LE FONTI LEGISLATIVE
DEI SECOLI XIII-XV

ANDREA CZORTEK *

L'interesse per la storia del gioco nel medioevo non rappresenta una novità¹, ma l'attenzione per l'argomento si è di recente ridestata grazie all'impegno della Fondazione Benetton di Treviso e di un attivo gruppo di studio che ha eletto il gioco, nelle varie età della storia e nelle sue multiple espressioni, a proprio campo d'indagine².

* Relazione presentata il 17 aprile 1999.

¹ Basti qui ricordare gli studi di L. ZDEKAUER, *Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze*, «Archivio storico italiano», s. IV, 18 (1886), pagg. 20-74 e «Archivio storico italiano», s. IV, 19 (1887), pagg. 3-22; L. ZDEKAUER, *Sull'organizzazione pubblica del giuoco in Italia nel medio evo*, «Giornale degli economisti», s. II, 5 (1892), pagg. 40-80; L. ZDEKAUER, *Della promessa di non giuocare a zara nel diritto italiano medievale*, «Studi senesi», 9 (1893), pagg. 217-229. Tutti questi saggi sono ora ristampati in L. ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo nel medioevo italiano*, con un saggio introduttivo di G. Ortalli, Firenze 1993.

² Proprio la Fondazione Benetton pubblica, dal 1993, in collaborazione con la Libreria Editrice Viella di Roma, la collana *Ludica* (vedi in particolare i volumi *Gioco e giustizia nell'Italia comunale*, a cura di G. Ortalli, Treviso - Roma 1993 e A. RIZZI, *Ludus/ludere. Giocare in Italia alla fine del Medioevo*, Treviso - Roma 1995. Lo stesso titolo (*Ludica*) dal 1995 contraddistingue pure l'omonima rivista annuale, ancora dovuta agli sforzi congiunti

Uno studio, quello della storia del gioco, certamente non fine a se stesso, ma che già allo Zdekauer appariva “uno degli indizi più forti per giudicare lo stato morale della società. Col giuoco poi” – continua lo studioso italo-boemo – “si congiungono intimamente i concetti di fortuna e di caso, di destino e di provvidenza; e siccome sono essi che hanno commosso più profondamente di tutte le passioni il cuore umano, così noi studiando il giuoco, ci troviamo di fronte alle quistioni più sublimi dell’umanità”³.

Nell’ambito degli studi sulla storia del gioco la fonte normativa ha costituito – e costituisce – una delle principali fonti d’informazione utilizzate dagli storici; una fonte indi-

Fondazione Benetton – Viella: in proposito si veda la segnalazione di J. LE GOFF, *Quei giochi dimenticati*, «Storia e dossier», 109 (ottobre 1996), pag. 5. Anche l’Istituto di Studi Economici “Francesco Datini” di Prato, pochi anni or sono, ha dedicato una settimana di studi al tema del tempo libero, che fra l’altro interessa anche la sfera della ludicità: *Il tempo libero. Economia e società (secc. XIII-XVIII)*. Atti della XXVI Settimana di studi (Prato 1994), Prato 1995. La stampa non specialistica ha recentemente ospitato seri studi sull’argomento: vedi p. es. l’articolo di A. ZORZI, *Dadi, ribaldi e scalabrini. Il gioco d’azzardo nell’Italia medievale: giocatori occasionali e professionisti del dado*, «Etruria oggi», 44 (1997), pagg. 24-28. Per quanto riguarda il gioco pubblico e il torneo va ricordato il convegno *La civiltà del torneo (sec. XII-XVII)*, celebrato a Narni nel 1988 per iniziativa del locale Centro di Studi Storici per il quale si veda *La civiltà del torneo (sec. XII-XVII). Giostre e tornei tra medioevo ed età moderna*. Atti del VII convegno di studio del Centro di Studi Storici di Narni (Narni 1988), Narni 1990. Infine, non è certamente un caso se l’editore fiorentino Salimbeni ha inaugurato la collana *Medioevo italiano* con la ristampa degli studi dello Zdekauer nel 1993.

³ ZDEKAUER, *Il gioco d’azzardo*, cit., pag. 17.

spensabile per capire dove giungesse il confine fra gioco lecito e illecito e utile anche per capire quali giochi fossero praticati e in quali luoghi, quali comportamenti immorali fossero causati dal gioco, ma che nulla dice sull’identità dei giocatori, sulla quantità di denaro realmente impiegata, sulle tecniche della repressione, sui nomi e l’estrazione sociale dei giocatori. Per sua natura la fonte normativa non rispecchia lo stato di fatto della pratica del gioco (d’azzardo e non solo), ma rappresenta comunque un eccellente strumento per lo studio della storia della mentalità (non esclusivamente giuridica) e del modo di intendere e concepire il gioco nel medioevo, periodo storico del quale qui prenderemo in esame gli ultimi tre secoli, dal XIII al XV.

La principale fonte legislativa per il nostro *excursus* dedicato al gioco d’azzardo è rappresentata dagli statuti comunali, sia di comuni cittadini, che di comuni ‘quasi-urbani’, che di comuni di castello. Generalmente, già alla metà del XIII secolo gli statuti comunali presentano “un quadro normativo compiuto che consente di cogliere, dalla varietà di situazioni contemplate, l’importanza e il valore che il gioco aveva assunto per le autorità di governo”⁴. È ancora lo Zdekauer che nota come “si può dire, che non ci sia statuto municipale, che non abbia disposizioni sul giuoco. In queste leggi, ed in questi regolamenti amministrativi è detto con chiarezza, quali fossero gli apprezzamenti, che si ebbero su questo soggetto al loro tempo. Nello svolgimento degli ordinamenti legali, a cui si può tener dietro dalla prima metà del secolo XIII fino al principio del secolo XV, si presenta pure lo

⁴ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 15.

sviluppo del giudizio generale sulle questioni relative"⁵. Più recentemente, Alessandra Rizzi ha smentito l'affermazione di chi, maggiormente interessato alla storia del diritto sportivo, riduceva il contributo offerto dallo studio della legislazione comunale sul gioco a "disposizioni curiose attinenti più alla storia del costume"⁶. In realtà non si tratta di semplici particolari curiosi, ma di una ricca serie di informazioni relative alla mentalità, al costume e alla vita quotidiana del periodo storico preso in esame che gli statuti comunali offrono, proponendosi in tal modo come fonte insostituibile per lo studio della storia del gioco letta non tanto dal punto di vista della storia del diritto, ma da quello della storia sociale intesa nel suo significato più esteso di storia della mentalità e di storia della vita quotidiana.

Il proposito speculativo frequentemente sotteso al gioco d'azzardo, insieme ai comportamenti violenti che si generano attorno agli ambienti di gioco, prevalentemente le taverne e le rivendite di vino, suscitano l'attenzione dei comuni preoccupati di garantire l'ordine pubblico, ma soprattutto gli aspetti di natura economica legati alla pratica dell'azzardo. La Rizzi ha posto proprio questo secondo fattore di 'turbativa economica e patrimoniale' alla base della normativa statutaria in materia ed ha posto in evidenza come un'analisi diacronica della produzione legislativa comunale relativa all'azzardo fra i secoli XIII e XV "consente di recuperarne non soltanto i caratteri generali, ma anche il loro eventuale modificarsi nel tempo, e permette di segnalare situazioni in

⁵ ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo*, cit., pag. 18.

⁶ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 15.

cui era stato necessario esercitare una speciale severità o al contrario circostanze in cui era stato possibile mostrarsi più tolleranti, fissando tempi e luoghi per chi avesse voluto abbandonarsi al vizio del gioco"⁷. In quest'ottica il tema sarà sviluppato attraverso l'analisi di alcuni esempi più o meno noti, senza rinunciare a incrociare i dati che emergono dagli statuti comunali con quelli di altra produzione legislativa (ecclesiastica e confraternale) di livello locale.

La definizione di gioco d'azzardo - sinonimo di gioco illecito - che si ricava dalla lettura degli statuti comunali implica l'uso di denaro o di altri beni che possano costituire la posta in palio: lo statuto di Perugia del 1279 vieta i giochi con i dadi e quelli nei quali si possa perdere denaro⁸; a Pisa, lo statuto del 1286 vieta "*taxillorum ludum, vel de pulverella, guarminella, corrigiola, vel coniello, vel alium ludum in quo pecunia vel res mictatur vel perdatur*"⁹; a Sansepolcro lo statuto del 1441 parla di giochi dove si possano perdere denaro "*sive quid commestibile vel potabile*"¹⁰; nel 1490 a Badia Tedalda, piccolo comune di castello all'estremità sudorientale del dominio fiorentino, si parla del *ludus taxillorum* come di un gioco dove si vincono e perdono denaro "*vel alie res loco denarii*"¹¹.

⁷ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 56.

⁸ *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli e A. Bartoli Langelì, II, Perugia 1996, pag. 328.

⁹ Citato in RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 55.

¹⁰ A. CZORTEK, *La legislazione sul gioco a Sansepolcro nei secoli XIV e XV. Contributi per una storia del gioco nel medioevo*, «Pagine altotiberine», 3 (1997), pag. 78.

¹¹ M. LAURENTI, *Lo statuto quattrocentesco di Badia Tedalda*, in: *Gli statuti*

La legislazione comunale non considera d'azzardo solamente il gioco che impiega denaro, ma qualunque tipo di gioco sul quale si possa scommettere o che preveda una posta, in denaro o in altri generi.

Tutti debbono astenersi dalla pratica dell'azzardo: lo statuto di Lucca del 1308 prevede che "*nulla persona cuiusque conditionis existat, undecumque sit, audeat vel presumat ludere ad aliquem ludum taxillorum*"¹². Ancora nel primo Trecento, a Sansepolcro le pene per i giocatori d'azzardo o di dadi (20 o 40 soldi) sono superiori a quelle previste per chi esce da casa la notte dopo il terzo suono della campana (10 soldi), per chi malmena una prostituta o un lenone (da 2 a 5 libre) e per chi lavora campi e pascoli del comune (5 libre), e sono di poco inferiori a quelle per i sodomiti minori di venti anni (20 libre), per chi esercita la divinazione e per chi vende vino importato (in entrambi i casi 25 libre)¹³. Talvolta le pene possono raddoppiare se il 'reato' è commesso da forestieri, come avviene a Badia Tedalda nel 1490¹⁴.

Non mancano le disposizioni statutarie volte a precludere ai giocatori, come anche alle meretrici, alcuni luoghi delle città e dei centri minori, solitamente nelle vicinanze di chiese: è facile ritenere che le piazze più frequentate e i palazzi pubblici siano i luoghi ove più assiduamente si praticino i giochi d'azzardo, cioè quelli nei quali si sperpera denaro (e

quattrocenteschi di Badia Tedalda e di Pratieghi, a cura di M. Laurenti e P. Mariani Biagini, Firenze 1992, pag. 76.

¹² Citato in RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 56.

¹³ CZORTEK, *La legislazione sul gioco*, cit., pag. 74.

¹⁴ LAURENTI, *Lo statuto quattrocentesco*, cit., pag. 77.

lo sperpero di denaro è inteso dalla giurisprudenza medioevale non come una questione individuale, ma come 'una turbativa per l'intera comunità', occasione di bestemmia e di frode)¹⁵.

I legislatori dei comuni due-trecenteschi hanno come obiettivo primario quello di "creare una cintura sanitaria a protezione delle comunità contro la pratica ludica ritenuta illecita, definendo una sorta di topografia del gioco proibito"¹⁶, individuando tempi e spazi interdetti al gioco, prima genericamente poi, a partire dal XIV secolo, in maniera sempre più precisa. I luoghi ove più diffuso è il gioco d'azzardo sono le taverne, che nella terminologia medioevale sono spesso equiparate ad altri *turpia loca*: a Bologna lo statuto del 1251 vieta il gioco nelle case, nell'orto e nei portici¹⁷; secondo lo statuto di Perugia del 1279 chi vuole aprire una taverna o una mescita deve garantire al capitano, tramite fideiussore, che nessuno giocherà nel luogo dove si venderà vino¹⁸; lo statuto della congregazione dei disciplinati della città e del distretto di Bergamo dell'anno 1336 – pur non facendo esplicito riferimento al gioco – vieta ai propri iscritti di andare "*per tabernas vel alia turpia loca*" e di condurre vita disonesta¹⁹.

Le disposizioni statutarie non puniscono solamente il gio-

¹⁵ A. DEGRANDI, *Problemi di percezione e di rappresentazione del gioco d'azzardo*, in: *Gioco e giustizia*, cit., pag. 111.

¹⁶ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 56.

¹⁷ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 56.

¹⁸ *Statuto del Comune di Perugia*, cit., pagg. 115-117.

¹⁹ L. K. LITTLE, *Libertà carità fraternità. Confraternite laiche a Bergamo nell'età del comune*, Bergamo 1988, pag. 131.

co praticato nelle taverne e nelle rivendite di vino (come avviene a Bologna a partire dalla seconda metà del XIII secolo)²⁰, ma vietano anche a podestà, capitano e giudici di giocare d'azzardo presso i palazzi pubblici o dentro di essi (così è a Bologna nel 1291 e a Sansepolcro nel primo Trecento)²¹, in luoghi antistanti chiese o addirittura entro le chiese (come nel caso dello statuto di Spoleto del 1296, che vieta di giocare a dadi nella chiesa di Santa Maria e nella piazza antistante la chiesa di San Lucio)²². Per quanto riguarda Bologna Massimo Vallerani ha evidenziato come "la scelta dei luoghi di gioco non sia sempre casuale. Si nota una netta prevalenza dei luoghi aperti, portici e piazze, con un rilievo particolare per le piazze, dove più evidente è la sfera pubblica del gioco ampliata dalla contiguità con il mercato (anzi dei mercati: piazza Ravegnana e piazza Maggiore) e con le baratterie. Non sono rari comunque i gruppi scoperti in prossimità di chiese di intensa frequentazione collettiva, come San Pietro (la cattedrale), e gli edifici dei mendicanti, San Domenico e San Francesco"²³. Nelle baratterie, a Bologna come in altre città, è possibile praticare giochi d'azzardo entro un certo limite.

Di solito gli statuti comunali favoriscono la denuncia dei

²⁰ M. VALLERANI, "Giochi di posizione" tra definizioni legali e pratiche sociali nelle fonti giudiziarie bolognesi del XIII secolo, in: *Gioco e giustizia*, cit., pagg. 14 e 24-25.

²¹ VALLERANI, "Giochi di posizione", cit., pag. 24; CZORTEK, *La legislazione sul gioco a Sansepolcro*, cit., pag. 75.

²² *Statuti di Spoleto del 1296*, a cura di G. Antonelli, Firenze 1962, pagg. 79, 89 e 96.

²³ VALLERANI, "Giochi di posizione", cit., pag. 24.

giocatori prevedendo ricompense per i denunciatori, in genere pari alla metà della multa²⁴. L'autorità alla quale lo statuto comunale assegna il compito di vigilare sui divieti di gioco è, generalmente, il podestà. A Perugia, lo statuto del 1342 assegna ai tavernieri il compito di denunciare i giocatori e questo principio viene ripreso nello statuto del 1400²⁵. La repressione non è facilitata solamente attribuendo ai tavernieri il compito di vigilare sul divieto di gioco, ma anche con norme tese a favorire le denunce. Queste denunce possono essere sporte da chiunque, purché comprovate da almeno due testimoni; per i delatori sono previste norme di tutela: lo statuto di Perugia del 1400 prevede un compenso economico e la segretezza²⁶. Norme severe puniscono le omesse denunce e gli omessi interventi repressivi: ancora a Perugia, le riforme del 1425 prevedono la perdita dei diritti civili e l'espulsione dall'eventuale arte di appartenenza per chi non denuncia i giocatori²⁷.

Altro espediente al quale gli statuti comunali fanno ricorso per limitare il gioco d'azzardo è la diversificazione delle pene, maggiori per gli organizzatori e per i proprietari dei locali nei quali il gioco si svolge che non per gli stessi gioca-

²⁴ CZORTEK, *La legislazione sul gioco a Sansepolcro*, cit., pag. 75.

²⁵ C. CARDINALI, *Il santo e la norma. Bernardino da Siena e gli statuti perugini del 1425*, in: *Gioco e giustizia*, cit., pag. 189. Già lo statuto del Statuto del 1279 prevedeva per il proprietario della taverna nella quale si giocava una multa doppia rispetto a quella dei giocatori (*Statuto del Comune di Perugia*, cit., pag. 328).

²⁶ CARDINALI, *Il santo e la norma*, cit., pag. 189.

²⁷ CARDINALI, *Il santo e la norma*, cit., pag. 189.

tori. Gli statuti forniscono gli esempi dell'aumento delle sanzioni previste per organizzatori di giochi e tavernieri troppo indulgenti (ma anche interessati): a Bassano nel 1259 il rapporto fra la multa comminata al giocatore e quella prevista per il proprietario del luogo dove si gioca è di 1 a 2; nel 1288 a Bologna il rapporto sale a 1 a 4, ma a Pisa lo statuto del 1286 raggiunge quota 1 a 10, per toccare il massimo a Firenze nel 1322 con un rapporto di 1 a 50. Una tendenza, questa, che non trova sempre conferma nei centri minori, dove talvolta si possono trovare norme talmente restrittive da prevedere, come nel caso di Bellano, sul Lago di Como, una multa di 20 soldi anche per chi assiste i giocatori segnando i punti e di 10 per chi si limita a guardare (statuto del 1370)²⁸.

Gli statuti comunali sono ricchi d'informazioni, anche a proposito dei giochi praticati. In area centro-italiana sono puniti con un'ammenda più alta i giocatori di *lupinella*, *ciula*, *sanctus et crux*, *ragiolum* e *reghinetta*. Quest'ultimo è un gioco molto diffuso un po' in tutta Italia, ma non è chiaro se si tratti di un gioco di sole carte o di un gioco di dadi con carte²⁹. Più diffusi i giochi con i dadi. Per indicare il dado a sei facce è utilizzato il termine *taxillus* (dal lat. *talus*, 'piccolo osso del piede posteriore dell'agnello'), con il quale il dado è realizzato. Il termine latino classico *alea* perde, nel medioevo, il suo significato antico di 'dado' per passare a indicare lo scacchiere, cioè la cosiddetta *tabula* che, insieme con i *taxilli*, costituisce uno dei giochi più praticati e diffusi. Dalla lettura degli statuti comunali già lo Zdekauer ricostruì alcune tecni-

²⁸ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pagg. 58-59.

²⁹ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pagg. 54-55.

che di gioco. La *zara*, ad esempio, si gioca con tre dadi, senza tavola e sopra un piano liscio (statuto di Firenze del 1285) e risulta vincitore chi realizza il numero dichiarato ad alta voce prima del lancio dei dadi³⁰: si tratta di un gioco tipicamente medioevale, non praticato nell'antichità, e restato in vigore fino alla diffusione dei giochi con le carte nel XV secolo; un gioco diffuso al punto tale da dare il proprio nome per la definizione di azzardo < LUDUS AÇARE. Nel gioco della tavola i tre dadi vengono gettati sullo scacchiere, sopra il quale si muovono le pedine, cioè le *tabule*³¹. Altra forma di gioco con i dadi vietata è quella detta "*ad bizazoras*", documentata nella Valsassina nel XIV secolo (non sono noti i particolari della pratica di questo gioco, ma pare trattarsi di un gioco soggetto a scommesse), così come sono impiegati dadi nel *ludus narete vel nerbiote* e nel *ludus mayne*, proibiti dallo statuto di Lendinara del 1321³².

Un elenco di giochi vietati è contenuto anche nello statuto del comune di Anghiari, redatto dopo il 1230; i giochi considerati d'azzardo, e quindi vietati, sono: "*racade (?)*, *tabularum*, *taxillorum*, *scachorum*, *azare*, *guarmenelle et plastrelle*"³³. La legislazione dei comuni medioevali italiani considera d'azzardo non solo i giochi con i dadi, ma anche, come in

³⁰ Sull'argomento si veda ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo*, cit., pagg. 21-23 e 25.

³¹ ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo*, cit., pagg. 23-24.

³² RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 54. Secondo P. SELLA, *Glossario latino-italiano. Stato della Chiesa - Veneto - Abruzzi*, Città del Vaticano 1944, pag. 328, il *ludus mayne* è praticato con immagini o figure.

³³ M. MODIGLIANI, *Gli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII*, «Archivio storico italiano», s. IV, 5 (1880), pag. 11.

parte detto sopra, quelli con le carte, con ossicini, pallottole (ma anche bocce o birilli), giochi 'di posizione' (cioè da tavolo) e di prestigio e anche il gioco della ruzzola³⁴. Una terminologia, quella relativa al gioco, che ha spesso presentato difficoltà di traduzione; così è, ad empio, nel caso di Geremia Chinali, che pubblicando nel 1904 la traduzione dello statuto del comune di Caprese (oggi Caprese Michelangelo) dell'anno 1386 lasciava in latino i nomi di alcuni giochi³⁵.

Ricorre, negli statuti comunali due-tre-quattrocenteschi, il permesso di giocare a dadi nella forma detta *ad calculos*: "il mondo tardo-comunale, infatti" – nota la Rizzi – "non mancò quasi mai, nonostante la severità con cui si era pronunciato contro il gioco di fortuna, di concedere qualcosa a quest'usanza e talora anche molto"³⁶. La sospensione del divieto di gioco – nella quale lo Zdekauer vedeva un relitto del diritto romano³⁷ – è diffusa anche nei comuni più piccoli, dove si può giocare nei giorni di Natale (a Monteriggioni, secondo lo statuto del 1380) e di Pasqua (a Frassineto per lo

³⁴ Per tutti rinvio a RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pagg. 54-55 e alla bibliografia alle note 8-12.

³⁵ "Nessuno giochi al gioco de' dadi, da cui soglion nascere infiniti mali, né ad alcun altro che si fa co' dadi, eccetto a tavole (*ad tabulas*); né al gioco della verghetta, o neretta; a pena di 40 soldi. Chi starà a vedere si punisca in 20 soldi; e chi terrà o permetterà il gioco in casa propria, o altrove, in 4 lire; e similmente in quattro lire, chi presterà dadi, tavoliere (*tabulerium*), o denari, né possa ripetere le cose imprestate. Chi poi giocherà *ad scortichinum*, o *ad bagolassum* si punisca in 40 soldi" (G. CHINALI, *Caprese e Michelangelo Buonarroti*, Arezzo 1904, pag. 184).

³⁶ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pag. 61.

³⁷ ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo*, cit., pag. 25.

statuto del 1386, a Castel dell'Alpe secondo lo statuto del 1388 e a Castiglione degli Ubertini in base a quello del 1397), ma anche il primo giorno di gennaio, il primo giorno di maggio e per le feste di Pentecoste e Ognissanti (è questo il caso del castello di Giaggiolo, secondo lo statuto del 1376)³⁸. A Chioggia i giochi dei dadi con tavole *vel calculis* sono ammessi dalla fine del XIII secolo; a Pisa è permesso giocare *ad calculos* e tavole nel primo '300; a Sansepolcro lo statuto redatto dopo il 1317 permette il gioco *ad calculos*; a Perugia lo statuto del 1400 permette di giocare *ad calculos* o scacchi³⁹; a Badia Tedalda lo statuto del 1490 consente di giocare *ad tabulas*, ma solamente con tutte le pedine, non oltre un'ora al giorno e solo nella piazza del comune, luogo evidentemente meglio controllabile⁴⁰. Sul finire del XV secolo a Badia Tedalda il gioco è permesso "*pro recreatione et solemnitatibus*" – purché si tratti di gioco lecito e onesto o del gioco degli scacchi – dopo la messa maggiore del giorno di Natale, "*in tribus diebus carnisprivii*" e il primo giorno di maggio⁴¹. Proprio i centri rurali mantengono più a lungo la sospensione del di-

³⁸ ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo*, cit., pag. 27; RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pagg. 61-62; per Giaggiolo cfr. Sansepolcro, Archivio Vescovile, *Nullius di Galeata. Quaderni di miscellanea civile*, I, 1, c. 29rv.

³⁹ G. ORTALLI, *Il giudice e la taverna. Momenti ludici in una piccola comunità lagunare (Lio Maggiore nel secolo XIV)*, in: *Gioco e giustizia*, cit., pag. 61; A. RIZZI, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa: l'azione dei predicatori fra Tre e Quattrocento*, in: *Gioco e giustizia*, cit., pag. 170; RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pagg. 65-66; CZORTEK, *La legislazione sul gioco a Sansepolcro*, cit., pagg. 74-75.

⁴⁰ LAURENTI, *Lo statuto quattrocentesco*, cit., pagg. 76-77.

⁴¹ LAURENTI, *Lo statuto quattrocentesco*, cit., pag. 77.

vieto. È noto, a questo proposito, l'esempio di Siena, dove fra 1267 e 1288 è eliminata la sospensione del divieto di gioco, mentre nei castelli del territorio resta in vigore ancora fino al '400⁴².

Il gioco non coinvolge solamente i laici, ma anche gli ecclesiastici e per questo motivo si rendono necessari interventi specifici. Di interventi vescovili volti alla repressione del gioco, non tanto cavalleresco, ma d'azzardo, siamo informati dal periodo del così detto alto medioevo quando, ad esempio, già nel X secolo i vescovi Attone di Vercelli e Raterio di Verona avevano denunciato la pratica del gioco dei dadi⁴³. Il più antico divieto per sacerdoti e chierici risale al Concilio Lateranense II del 1139 (che nell'ambito di un'azione volta alla tutela di chierici e laici e all'osservanza della *pregua* di Dio vieta anche i tornei che possano mettere a repentaglio la vita dei concorrenti)⁴⁴, ma solamente con Innocenzo III il divieto stabilito da un provvedimento apostolico diventa effettivo, per lo meno nei confini del patrimonio della Chiesa⁴⁵.

⁴² ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo*, cit., pag. 28.

⁴³ P. GOLINELLI, *Strutture organizzative e vita religiosa nell'età del particolarismo*, in: *Storia dell'Italia religiosa*, I. *L'antichità e il medioevo*, a cura di A. Vauchez, Roma - Bari 1993, pag. 171.

⁴⁴ *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo et alii, Bologna 1991, pag. 199: "*detestabiles autem illas nundinas vel ferias, in quibus milites ex conducto convenire solent et ad ostentationem virium suarum et audaciae temerarie congregiuntur, unde mortes hominum et animarum pericula saepe proveniunt, omnini fieri interdiximus. Quod si quis eorum ibidem mortuus fuerit, quamvis ei poscenti poenitentia et viaticum non negetur, ecclesiastica tamen careat sepultura*"

⁴⁵ C. DOLCINI, *Riflessioni sul torneo nella canonistica (secc. XII-XIV)*, in: *Gioco e*

Anche successivamente la canonistica mantiene norme severe per quanti partecipano a tornei fino quando Giovanni XXII, volendo accogliere una supplica a lui presentata dal re di Francia Filippo il Bello al tempo del pontificato di Clemente V, nel 1316 revoca la proibizione di organizzare tornei in Francia, Germania e Inghilterra stabilita dal suo predecessore⁴⁶.

In ambito ecclesiastico, la principale normativa repressiva dell'azzardo è costituita dai decreti sinodali. Per non allontanarci dal tema proposto, ma per offrire un esempio di legislazione ecclesiastica e di repressione vescovile dell'azzardo, segnalo il caso di Niccolò, vescovo di Città di Castello dal 1265 al 1279. L'assemblea sinodale convocata nella cattedrale di San Florido nei giorni 15, 16 e 17 novembre 1266 condanna alla scomunica quanti frequentano le taverne e giocano a dadi⁴⁷. Lo stesso Niccolò interviene a regolare la pratica del gioco come, ad esempio, nel caso di Maffeo di Giovanni Corbelli, che il 6 novembre 1268 giura di non giocare d'azzardo o a dadi senza il permesso del vescovo⁴⁸. Niccolò deve aver provveduto anche alla confisca degli strumenti del

giustizia, cit., pag. 145. Dello stesso autore si veda anche *Il divieto del torneo nel diritto canonico*, in: *La civiltà del torneo*, cit., pagg. 17-21.

⁴⁶ DOLCINI, *Riflessioni sul torneo nella canonistica*, cit., pag. 148.

⁴⁷ G. MUZI, *Memorie ecclesiastiche di Città di Castello*, II, Città di Castello 1842 (rist. 1988), pag. 155 (atti del sinodo alle pagg. 154-157); M. SENSI, *Sinodi e visite pastorali in Umbria nel '200, '300 e '400*, in: *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*. Atti del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia 1987), I, Roma 1990, pagg. 362-363.

⁴⁸ CZORTEK, *La legislazione sul gioco a Sansepolcro*, cit., pag. 75.

gioco, dal momento che nell'inventario dell'episcopio redatto dopo la sua morte (1279) si registra anche un "*barile cum quadrellis*"⁴⁹. Da un'altra fonte, le visite pastorali, siamo informati, talvolta, anche sul gioco degli ecclesiastici, così come avviene a Cortona dove, nel 1338, il rettore della chiesa di San Marco – particolarmente significativa perché qui si conservavano le iscrizioni relative alla presa di Cortona da parte degli aretini nel 1258 e alla riconquista della libertà nel 1261 – è accusato da alcuni parrochiani di giocare "*ad ludum taxillorum*". È significativo notare come le accuse non siano sempre rivolte da tutti i parrochiani, fra cui c'è che non vede questo comportamento come deviato. Il rettore della chiesa di San Cristoforo, ser Orso, nello stesso anno è accusato di giocare d'azzardo e di averlo fatto anche nel giorno di Natale⁵⁰. Contro il gioco degli ecclesiastici si esprimono i sinodi diocesani, come avviene, ad esempio, a Perugia nel 1320⁵¹ o a Nocera Umbra nel 1349⁵² (ma si tratta di disposizioni ricorrenti un po' ovunque).

Nell'ambito delle fonti normative medioevali uno spazio certamente non secondario è occupato dagli statuti di con-

⁴⁹ G. MAGHERINI GRAZIANI, *Varietà e notizie*, «Archivio storico per le Marche e per l'Umbria», 3 (1886), pag. 271. I *quadrelli* sono utilizzati nei giochi di guerra.

⁵⁰ N. MEONI, *Visite pastorali a Cortona nel Trecento*, «Archivio storico italiano», 470-471 (1971), pagg. 194-195. Si veda inoltre D. BORNSTEIN, *Priests and villagers in the diocese of Cortona*, «Ricerche storiche», 27 (1997), pagg. 93-106.

⁵¹ SENSI, *Sinodi e visite pastorali in Umbria*, cit., pagg. 364-365.

⁵² SENSI, *Sinodi e visite pastorali in Umbria*, cit., pagg. 366-370.

fraternite e associazioni professionali, particolarmente importanti non solo perché assai numerosi e diffusi, ma soprattutto perché contenenti norme in grado di condizionare la vita dell'associato molto più di quanto avviene per gli statuti comunali. Anzi, nel caso delle confraternite proprio l'osservanza dei precetti statutari costituisce uno dei modi per raggiungere la perfezione cristiana. Per questo motivo, trattando della legislazione sul gioco fra XIII e XV secolo, non è possibile prescindere da questo specifico tipo di fonte normativa. Potrà apparire ovvio trovare indicazioni sul divieto di gioco nello statuto di una pia associazione di devoti, ma la lettura degli statuti delle confraternite mette in grado di tracciare un elenco della gravità dei peccati e di collocare l'inosservanza del divieto di gioco in questa ideale graduatoria.

La lettura degli statuti confraternali permette di individuare già nel XIV secolo un atteggiamento che mira a ridurre i limiti di tolleranza per alcuni giochi spesso presenti negli statuti dei comuni, i quali non mancano di promuovere forme di gioco ritenute meno dannose e, per alcuni aspetti, addirittura utili quali le 'battaglie' e i giochi che fanno acquistare pratica nell'uso delle armi. Così come le corporazioni d'arte e mestiere, le confraternite sono espressione della civiltà comunale e i loro statuti si pongono come specchio di questa società: se lo statuto del comune impone a tutti i cittadini norme di ordine pubblico, quello della confraternita propone e impone norme di vita cristiana a quanti, liberamente, hanno scelto di aderirvi. L'importanza del valore coercitivo degli statuti confraternali non è ovviamente sfuggita al Meersseman, che utilizza questa fonte per analizzare fino

a qual punto i soci considerassero le leggi della compagnia "vincolanti sotto peccato o puramente penali"⁵³. Il valore coercitivo degli statuti viene concepito dagli ascritti alla compagnia come puramente penale, cioè obbligatorio solo *sub poena*, non *sub peccato*.

Il divieto di gioco non ricorre con frequenza negli statuti più antichi: a Bologna, ad esempio, manca nello statuto della Fraternita di San Domenico del 1244, legata all'ordine mendicante dei frati Predicatori⁵⁴. Maggiori le informazioni disponibili per la fine del XIII e il XIV secolo. Senza pretese statistiche né di completezza, ma con intenti semplicemente esemplificativi, propongo alcuni casi dell'Italia centrosettentrionale, l'area più studiata a proposito di confraternite.

A Bergamo lo statuto del Consorzio di San Michele del Pozzo Bianco (1266) prevede per gli iscritti il divieto di gioco, di "baratare ad taxillos" e di "prestare super ludum taxillorum"⁵⁵, mentre quelli dei consorzi di Sant'Alessandro della Croce (1272) e di Santa Caterina (1279) pongono significativamente i *lusores* al primo posto nell'elenco di coloro ai quali è vietata l'iscrizione ai sodalizi⁵⁶.

⁵³ G. G. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo*, in collaborazione con G. P. Pacini, III, Roma 1977, pag. 1290.

⁵⁴ MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*, cit., II, Roma 1977, pagg. 628-629.

⁵⁵ LITTLE, *Libertà carità fraternità*, cit., pag. 131.

⁵⁶ LITTLE, *Libertà carità fraternità*, cit., pag. 146 ("Item statuerunt et ordinaverunt quod persone et confratres huius congregationis sint fideles et legales et honesti. non lusores, non ebreosi, non baraterij, non infames, sed convenientes, et conversationem habentes bonam et honestam, propterea nullus predo, nullus infamis, nullus de turpi vitio denotatus"; Consorzio di Sant'Alessandro della Croce) e 153-154 ("Item statuerunt et ordinaverunt quod omnes /

A Padova lo statuto (1298) della confraternita penitenziale - disciplinata dei Servi di Dio e della Santa Madre del Duomo, nota anche come Confraternita di Santa Maria dei Colombini, prevede l'espulsione per quanti giochino "ad aliquem ludum taxillorum nec tabullarum nec ad scacos"⁵⁷.

A Pisa la regola di vita comune per gli iscritti a confraternite di disciplinati, raccomandati e laudesi del 1312 recita:

Acciò che la nostra così ordinata vita non si trovi d'alcuno vitio maculata, ogni nostro portamento sia cum tutta honestade, e lo parlare sia cum tutta sinceritade, e maximamente restringendosi ciascuno da ogni guadagno o procaccio non licito o disonesto, onde la sua anima si potesse dannare e la vita maculare, di non giuocare ad alcuno giuoco ove denari si vincessero o perdessero e maximamente a giuoco di dadi; di non bere in cellieri, se legittima cagione o necessità non fusse; di non usare di luogo disonesto o ove persone disoneste dimorassero; di non andare cum sospetta compagnia e maximamente di femina e specialmente giovane, l'usanza della quale si fugga⁵⁸.

persones et confratres istius congregationis sint fideles et legales et honesti con lusores non ebriossi non baraterii non infames sed convenientes et conversationem habentes bonam et honestam propter quod nullus predo nullus infamis nullus de turpi vicio denotatus nullus hereticus vel credens hereticorum recipiatur in isto consortio, nisi velit redire ad fidem sancte Ecclesie romane".

⁵⁷ *Statuti di confraternite religiose di Padova nel Medio Evo. Testi, studio introduttivo e cenni storici*, a cura di G. De Sandre Gasparini, Padova 1974, pag. 14.

⁵⁸ MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*, cit., II, pag. 1053.

Il gioco, dunque, ha una doppia valenza negativa poiché da una parte causa un guadagno disonesto, dall'altra causa povertà e induce a comportamenti contrari alla morale cristiana.

Del 1326 è lo statuto del Consorzio della Misericordia di Nebro e di Alzano Superiore, nel bergamasco, che si apre proprio con il divieto di iscrizione ai giocatori:

*Primo quod confratres et persone huius consorcii seu congregationis sint fideles, legales, honesti, misericordes, patientes et benigni et aliis bonis moribus instituti, non lusores, non ebriosi, non infames, non baraterii, non heretici, non usurarii nec turpi vitio denotati*⁵⁹.

Un elenco di virtù proprie del buon cristiano – è quindi anche del buon confratello, ma anche del buon cittadino – alle quali si contrappone un elenco di vizi inaugurato proprio dai giocatori, da intendersi ovviamente come giocatori d'azzardo. Lo statuto della Fraternita dei disciplinati di Santo Stefano di Assisi del 1327 ricorre a una citazione paolina ("astenetevi da ogni forma di male", *1 Tess.*, 5, 22) e si limita a vietare ai propri iscritti l'ingresso nelle taverne, evitando in tal modo l'elencazione dei consueti divieti di gioco, ubriachezza e bestemmia⁶⁰. La taverna, dunque, vista come sede del male, ma l'alto numero di divieti adottati

⁵⁹ LITTLE, *Libertà carità fraternità*, cit., pag. 184.

⁶⁰ *Statuto della fraternita dei disciplinati di Santo Stefano*, a cura di E. Menestò, in: *Le fraternite medievali di Assisi. Linee storiche e testi statutari*, a cura di U. Nicolini - E. Menestò - F. Santucci, Perugia - Assisi 1989, pag. 253.

dalle autorità ecclesiastiche e dalle associazioni laicali e la loro reiterazione nelle costituzioni sinodali e negli statuti confraternali, così come la presenza di taverne nelle città e nei centri minori, lascia intendere quanto fosse poco diffuso il rispetto di queste norme (con utile per i comuni, che tassavano il commercio del vino)⁶¹. Diversamente, un altro statuto assisano di disciplinati, quello della Fraternita di San Rufino (XV secolo, ante 1347) vieta esplicitamente alla rubrica quattordicesima la frequentazione di taverne ai confratelli, ma dedica la rubrica trentanovesima al divieto di gioco⁶².

Ancora ad Assisi, lo statuto della fraternita disciplinata di San Lorenzo risalente al 1329 dedica un capitolo intero a "coloro che giocano ai dade"⁶³: chi contravviene al divieto è sottoposto a una multa di 20 soldi per ciascuna volta e alla disciplina pubblica per la durata di venticinque *Pater noster*. Un'aggravante della pena è costituita dal fatto che il gioco del confratello sia di dominio pubblico, arrecando in tal modo 'infamia' per la confraternita; in questo caso il giocatore/peccatore dovrà recarsi, disciplinandosi, all'eremo delle Carceri per ciascuna volta tante quante ha giocato; la stessa rubrica vieta ai confratelli la partecipazione a giochi di guerra, dei quali si è detto.

⁶¹ Sulla taverna bassomedievale rinvio a G. CHERUBINI, *La taverna nel basso Medioevo*, in: *Il tempo libero*, cit., pagg. 525-555; ora in G. CHERUBINI, *Il lavoro, la taverna, la strada. Scorci di Medioevo*, Firenze 1997, pagg. 191-224.

⁶² *Statuto della fraternita dei disciplinati di San Rufino*, a cura di U. Nicolini, in: *Le fraternite medievali di Assisi*, cit., pagg. 314-315 e 322.

⁶³ *Statuto della fraternita dei disciplinati di San Lorenzo*, a cura di F. Santucci, in: *Le fraternite medievali di Assisi*, cit., pagg. 288-290.

A Prato la Compagnia di San Domenico (disciplinati) inserisce il divieto di gioco nello statuto del 1335 insieme ai divieti di bestemmia e di percossa ai genitori, di frequentare luoghi disonesti e taverne e di ubriacarsi; in particolare sono vietati i giochi a dadi e d'azzardo in genere ("ove denari se vadano"), da riparare con pratiche di pietà quali il pellegrinaggio a piedi nudi alla chiesa agostiniana di Sant'Anna, sulla collina sovrastante Prato, dove praticare poi la disciplina⁶⁴.

Nello statuto della Compagnia dei disciplinati di San Domenico in Campo Regio di Siena le norme sul divieto di gioco sono inserite nella seconda parte dello statuto (1344-1348), "ove si manifesta la vita et la conversione de' nostri fratelli" e vengono motivate con il fatto che "colui che serve a Dio die dare de sé buono essempro a le genti": per questo motivo ai confratelli è fatto divieto, fra l'altro, di usare un linguaggio 'disonesto', di giurare⁶⁵, di bere e mangiare in taverne per lo spazio di un miglio dalla città senza una buona ragione, di giocare, specialmente a dadi, ma anche di stare a guardare chi gioca impiegando denaro⁶⁶.

Lo statuto della Confraternita di Santa Croce di Sansepol-

⁶⁴ MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*, cit., II, pag. 641: "Al postucto vogliamo che veruno giuochi a veruno giuoco di dadi e a veruno altro giuoco dove denari ne vadano. Chi giocasse a çara, vada per ogne volta a disciplina a Sancta Anna scalço. Chi giocasse a neun altro giuoco dove dadi si tocchino o denari ne vadano, per ciascuna volta vada a disciplina alla pieve a borgo, a Sancto Agostino".

⁶⁵ Sul divieto di giurare si vedano le osservazioni di MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*, cit., III, pagg. 1292-1293.

⁶⁶ MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*, cit., II, pag. 654.

cro (1364), disciplinata, contiene due rubriche che vietano ai confratelli di giocare a dadi e a tutti quei giochi ove si possa vincere o perdere denaro⁶⁷. La stessa proibizione è contenuta nello statuto della Confraternita di Sant'Antonio di Città di Castello (prima metà del XIV secolo)⁶⁸.

Ancora a Padova, lo statuto (XV secolo) della Confraternita di San Giovanni Evangelista della Morte, fondata nel 1363 con il compito di assistere i condannati a morte, vieta l'iscrizione a eretici, bestemmiatori, persone di cattiva fama, usurai, ladri, concubinari, spergiuri e giocatori d'azzardo⁶⁹. Nella stessa città prevede esplicitamente il divieto di iscrizione per usurai, giocatori e concubinari lo statuto (XV secolo) della Confraternita di San Nicola da Tolentino, fondata nel 1361, legata agli Agostiniani⁷⁰.

Le norme sul divieto di gioco sono mantenute anche nel secolo successivo. A Roveredo Mesolcina, in diocesi di Milano, la Scuola dei Crocesegnati di San Pietro Martire, di area domenicana, nello statuto del 1457 circa vieta l'iscrizione alla confraternita a usurai, *raptores*, falsari, pubblici concubinari e pubblici giocatori di dadi e carte⁷¹. A Firenze, lo statuto della

⁶⁷ J. R. BANKER, *Death in the Community. Memorialization & Confraternities in an Italian Commune in the Late Middle Ages*, Athens - London (USA) 1988, pag. 221. Nel 1407 è aggiunta la proibizione di ballare nella chiesa di Santa Croce (ivi, pag. 230).

⁶⁸ *Testi trecenteschi di Città di Castello e del contado*, a cura di F. Agostini, Firenze 1978, pag. 121.

⁶⁹ *Statuti di confraternite religiose di Padova*, cit., pagg. 178-179.

⁷⁰ *Statuti di confraternite religiose di Padova*, cit., pag. 264.

⁷¹ MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*, cit., III, Roma 1977, pag. 874.

Compagnia dei Disciplinati di San Domenico (1466) prevede che "chi giuocassi con dadi o carte o facessi concontracti inliciti o tenessi concubina o bestemniassi o maladicessi Iddio o Sancti o andassi continovo a taverna, sia punito et corretto da tre governatori agravandone loro in coscienza"⁷².

Il gioco comunemente detto d'azzardo, cioè quello che impiega denaro, è presentato negli statuti confraternali trecenteschi come un grave peccato contro la morale cristiana, al pari della sodomia, dello spergiuro, della bestemmia e dell'adulterio; particolarmente condannato è il gioco dei dadi, quello stesso gioco che era stato utilizzato dai soldati romani sul Golgota per spartirsi la tunica di Gesù Cristo⁷³. Negli statuti delle confraternite, che propongono al devoto associato le regole della perfetta vita cristiana, la pratica dell'azzardo è considerata incompatibile con l'osservanza dei precetti cristiani: chi gioca, infatti, trascura la preghiera e la partecipazione alle celebrazioni liturgiche, disperde denaro anziché impiegarlo in opere di carità⁷⁴ e bestemmia Dio.

⁷² O. MARINELLI, *La Compagnia di Disciplinati di San Domenico in Firenze*, «Quaderni del Centro di Documentazione sul Movimento dei Disciplinati», 9 (1970), pag. 10.

⁷³ L'iconografia della Crocifissione presenta i soldati nell'atto di spartirsi la tunica ora con il gioco dei dadi, ora con l'estrazione delle cannuce. Per un caso di gioco dei dadi si veda E. TONCINICH, *Gioco e iconografia religiosa: due casi della Croazia occidentale*, «Ludica», 3 (1997), pagg. 188-190, che segnala l'esempio dell'affresco nella chiesa di San Giorgio a Laurana, nella costa orientale della penisola istriana, presso Fiume.

⁷⁴ A questo proposito è interessante l'esempio del frate domenicano Venturino da Bergamo, che nel 1334 predica a Roma invitando i cittadini ad abolire il gioco dell'agone per devolvere il denaro "alli

Questi temi, presenti negli statuti confraternali duecenteschi, saranno amplificati e diffusi dai sermoni dei predicatori quattrocenteschi⁷⁵.

Il XV secolo è il tempo dei grandi predicatori dei movimenti dell'Osservanza, specialmente i francescani, che in più casi intervengono per modificare le leggi comunali, talvolta su invito degli stessi comuni, che vedono ridursi la propria capacità di regolamentare comportamenti sociali sempre più diffusi.

A questo proposito sono noti alcuni casi fra cui quello, recentemente studiato da Claudia Cardinali, di Perugia, dove nel 1425 Bernardino da Siena predica contro il gioco e il lusso femminile e favorisce la redazione di un *corpus* di norme statutarie che ha preso il nome di *Statuta bernardiniana*⁷⁶. Bernardino considera la pratica dell'azzardo come il rinnegamento di alcuni valori fondamentali della fede cristiana, quali il rispetto degli altri, la salvezza dell'uomo e l'amore verso Dio, centro della vita di ciascuno: questo processo di dannazione "si compie in una sorta di liturgia diabolica dell'azzardo, che al posto del mistero di Cristo celebra, appunto, il gioco di fortuna; e la Chiesa, cui essa si rivolge, è ricalcata su quella cattolica e fu istituita dal demonio"⁷⁷. La condanna bernardiniana dell'azzardo vede il gioco "come un'emanazione diabolica, una realtà preesistente all'uomo

uomini necessitosi" (RIZZI, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa*, cit., pag. 151).

⁷⁵ RIZZI, *Dal divieto alla moralizzazione*, cit., pag. 159.

⁷⁶ CARDINALI, *Il santo e la norma*, cit., pagg. 183-191.

⁷⁷ RIZZI, *Dal divieto alla moralizzazione*, cit., pag. 158.

dalla quale viene attratto come dal divino e in grado [...] di contribuire alla scristianizzazione della società e alla fine dell'età di mezzo⁷⁸. Delle quindici rubriche che compongono il piccolo *corpus* perugino ben otto sono dedicate al gioco, mentre le altre riguardano i bestemmiatori, i sodomiti, i seduttori di monache, l'usura, i divertimenti eccessivi, il divieto per i medici di visitare per una seconda volta i moribondi che rifiutano la confessione e il dovere degli ufficiali di fare rispettare le leggi⁷⁹. Le disposizioni perugine relative al gioco risentono fortemente della spiritualità bernardiniana, che riflettono nella stessa terminologia: il preambolo degli statuti riformati considera quanti giocano con tasselli e *naibi* quali membri di una chiesa consacrata al demonio, al quale Bernardino aveva attribuito l'invenzione del gioco. Le riforme, che sviluppano una normativa già presente nello statuto comunale del 1400 e in quelli due-trecenteschi, vietano di assistere ai giochi e di fabbricare, riparare, truccare o importare gli strumenti necessari al gioco e di prestare denaro necessario ai pegni e alle scommesse, ma irrigidiscono anche le norme volte a favorire le denunce e aumentano il numero dei giochi vietati e dei giorni di divieto⁸⁰.

Altra località per la quale sono noti interventi riformatori promossi da predicatori dell'Osservanza francescana è Sansepolcro dove, dopo l'ingresso nel dominio fiorentino avvenuto nel 1441, viene riscritto lo statuto comunale mantenendo le pene per i giocatori d'azzardo: per tutti la pena è di 10

⁷⁸ RIZZI, *Dal divieto alla moralizzazione*, cit., pag. 158.

⁷⁹ RIZZI, *Dal divieto alla moralizzazione*, cit., pag. 186.

⁸⁰ RIZZI, *Dal divieto alla moralizzazione*, cit., pagg. 188-190.

libre. Di 2 libre la pena per chi pratica altri giochi nei quali si vinca o perda denaro, e cioè *pulverella*, gioco che consiste nel cercare un oggetto in vari mucchi di polvere; *guarminella*, nel quale il giocatore fa apparire e scomparire una cordicella dentro una bacchetta tenuta fra le mani; *coinellum*, gioco d'inganno documentato in varie zone dell'Italia centrale; *corrigiola*, gioco di abilità per ragazzi, ma che nel caso degli adulti può diventare anche gioco d'azzardo⁸¹. Tuttavia, così come nel primo Trecento, non è vietato giocare a scacchi e a tavole con dadi. Pochi anni dopo, nel 1445, a seguito della predicazione di frate Giacomo da Montepandone, più comunemente detto della Marca⁸², dell'Osservanza francescana, viene rivista la legislazione sul gioco. Fra 1444 e 1445 frate Giacomo è impegnato in una serie di predicazioni a Todi, Terni, Perugia, Foligno e Sansepolcro dove istituisce fraternite laicali, promuove la riforma di statuti comunali e l'adozione di leggi contro il gioco e la bestemmia, rafforza la legislazione contro gli ebrei per la loro attività di prestatori

⁸¹ CZORTEK, *La legislazione sul gioco a Sansepolcro*, cit., pag. 78; RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pagg. 24 e 55.

⁸² R. LIOI - P. CANNATA, *Giacomo della Marca, santo*, BS 6, coll. 388-401; *Problemi biografici di san Giacomo della Marca*, Atti del convegno (Falconara Marittima 1967), «Picenum Seraphicum», 6 (1969); *Bibliografia e iconografia di san Giacomo della Marca*, Atti del convegno (Falconara Marittima 1969), «Picenum Seraphicum», 7 (1970); *La libreria di San Giacomo della Marca*, Atti del convegno (Loreto 1970), «Picenum Seraphicum», 8 (1971); *San Giacomo e le Marche*, Atti del convegno (Ascoli Piceno - Montepandone 1976), «Picenum Seraphicum», 13 (1976).

di denaro a interesse⁸³. Discepolo di Bernardino da Siena e autore del sermone *De ludo* – ricco di spunti bernardiniani contro l'azzardo –, già nel 1426 aveva ispirato la proibizione del gioco d'azzardo a Macerata e a più riprese aveva riproposto nei propri sermoni il tema della rovina economica causata dall'azzardo, risalente alle raccolte duecentesche⁸⁴.

A Todi, nel giugno 1444, fa approvare riforme relative alla fiera di Pentecoste, alla bestemmia, al gioco, alla pacificazione cittadina e alla festa del *Corpus Domini*⁸⁵. Ancora una volta il gioco è associato alla bestemmia, della quale di frequente è causa. Nel marzo 1445 Giacomo predica a Perugia mentre fra aprile e maggio è a Foligno, dove promuove un'intensa azione di pacificazione cittadina che alla fine coinvolgerà nel giuramento di pace 359 cittadini e dove favorisce l'adozione di leggi contro il lusso⁸⁶. Nell'ottobre 1445 Giacomo della Marca predica nella piazza di Sansepolcro, su un palco allestito a spese del comune, evocando temi già cari a Bernardino da Siena⁸⁷. A seguito della predicazione di frate Giacomo

⁸³ M. SENSI, *Rapporti tra San Giacomo della Marca e le confinanti città umbre (Assisi, Foligno, Spoleto)*, «Picenum Seraphicum», 13 (1976), pagg. 308-325.

⁸⁴ RIZZI, *Ludus/ludere*, cit., pagg. 30-31 e 112.

⁸⁵ SENSI, *Rapporti*, cit., pagg. 309 e 321-323.

⁸⁶ SENSI, *Rapporti*, cit., pagg. 310-314.

⁸⁷ A. CZORTEK, *La fondazione del Monte di Pietà di Sansepolcro e lo statuto del 1466*, «Proposte e ricerche», 38 (1997), pag. 11. L'insediamento dei minori osservanti è favorito dal comune, ma restano da lumeggiare i rapporti dei frati con il ceto dirigente locale: le prime testimonianze sulla presenza di minori dell'Osservanza sono del marzo 1445 e già nel successivo mese di giugno il comune devolve 120 fiorini "pro loco

vengono riformati i capitoli dello statuto comunale, inaspando il divieto di praticare alcuni giochi: è vietato giocare a ciascun gioco proibito e alle varianti del gioco dei dadi, ma è fatto divieto anche solamente di tenere dadi e carte. Inoltre, è ribadito il divieto di giocare a palla nei luoghi sacri e nei pressi delle chiese durante le liturgie⁸⁸.

Al termine dell'analisi, pur se effettuata per campioni, delle disposizioni statutarie di alcuni comuni e confraternite di area italiana centrosettentrionale, mi pare di poter ancora confermare quanto già scritto a proposito del caso specifico di Sansepolcro riprendendo alcune osservazioni di Gherardo Ortalli, e cioè che la lettura di questo genere di fonti conferma l'immagine di un "universo ludico di grande ricchezza, niente affatto limitato – per quanto concerne l'interesse di giudici e legislatori – ai giochi di fortuna e di denaro"⁸⁹. Le fonti statutarie due-trecentesche vietano la pratica del gioco d'azzardo, ma ammettono quella di alcuni giochi: il gioco è vietato quando diventa causa di guadagni illeciti per alcuni e

observantie Sancti Francisci". L'influenza dell'Osservanza francescana sulla vita spirituale di Sansepolcro nel XV secolo è testimoniata dalla presenza di grandi predicatori: nel 1466 vi predicheranno Fortunato Coppoli, che promuoverà il Monte di Pietà, e Antonio da Vercelli, e nel 1485 Bernardino da Feltre (ivi, pag. 12).

⁸⁸ CZORTEK, *La legislazione sul gioco a Sansepolcro*, cit., pagg. 81-82. Un'analogia disposizione sarà introdotta nel 1447 nello statuto dell'ufficiale del danno dato, con il divieto di giocare a palla contro i muri e i tetti dell'abbazia camaldolese sotto pena di 20 soldi (ivi, pag. 80).

⁸⁹ G. ORTALLI, *Temi e percorsi per una ludicità da riscoprire*, in: *Gioco e giustizia*, cit., pag. 9.

di rovina economica per altri, quando assume la forma di una passione morbosa causa di comportamenti non solo contrari alla morale cristiana, ma anche socialmente pericolosi. Nel corso del secolo XV l'ambito del gioco tollerato è ulteriormente limitato, soprattutto a seguito della predicazione dei frati dell'Osservanza francescana, che porta a "un inasprirsi della volontà d'inquadramento del gioco e degli atteggiamenti normativo - repressivi"⁹⁰: è in questo secolo che l'opera di ordinamento dell'attività ludico - ricreativa avviata dai comuni e dalla Chiesa a partire dal XIII secolo dà i propri risultati ed evidenzia le differenze di fondo fra l'azione repressiva condotta dall'autorità civile e quella promossa dall'autorità ecclesiastica⁹¹.

In un suo recente saggio sull'argomento Alessandra Rizzi ha bene evidenziato l'evoluzione degli atteggiamenti nei confronti del gioco da parte del mondo laico e di quello ecclesiastico: per due secoli, dal '200 al '400, queste due sfere si adoperano "per impedire i danni economici e i risvolti cruenti del gioco di fortuna e delle manifestazioni cavalleresche (giostre e tornei) o a più ampia partecipazione collettiva (le pugne o 'battaglie' per intenderci), attraverso lo strumento della condanna morale o dell'interdizione legislativa"⁹². Un'azione di regolamentazione, più che di repressione, che porta ad affermare che "le autorità laiche e religiose del tempo regolamentarono i giochi e gli svaghi dei contem-

⁹⁰ G. ORTALLI, *Temi e percorsi*, cit., pag. 82.

⁹¹ A. RIZZI, *Dal divieto alla moralizzazione: il gioco e la predicazione al tramonto del medio evo*, «Ludica», 1 (1995), pag. 157.

⁹² A. RIZZI, *Dal divieto alla moralizzazione*, cit., pag. 157.

poranei piuttosto che reprimerli, perché insieme alla pericolosità ne avevano chiaramente inteso, pur in un'ottica diversa, anche la funzione positiva"⁹³.

⁹³ A. RIZZI, *Dal divieto alla moralizzazione*, cit., pag. 157.